

Proposta di provvedimento amministrativo n. 144/10[^] recante: "Revoca parziale della deliberazione Consiglio regionale n. 132 dell'1 agosto 2016 ed approvazione Deliberazione di svolgimento di referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 132 dell'1 agosto 2016 con la quale è stato deciso di sottoporre a referendum consultivo delle popolazioni interessate la proposta di legge n. 96/10[^] recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

PRESO ATTO della nota del Segretario generale della Giunta regionale n. 269313 del 6 settembre 2016, acquisita al protocollo generale del Consiglio in pari data con n. 33620, con la quale si evidenzia l'opportunità di modificare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016, relativamente alla copertura finanziaria;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016 nelle seguenti parti:

- in premessa:
 - *"ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690";*
 - *CONSIDERATO CHE, dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;*
 - *DATO ATTO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;*
- e, nel deliberato, la lettera d) "di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte

corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 << Legge di stabilità regionale 2016 >>”;

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *“la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*;
- la legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale *“... le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”*;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) e in particolare:

- l'articolo 32, che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, che *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ...”*;
- l'articolo 40, comma 1, in base al quale il Consiglio regionale *“prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”*;
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, *“la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge”*;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40, che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

VISTA la proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: *“Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza”*;

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Casole

Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza;

- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è complessivamente di 9.853 per complessive 12 sezioni;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 13/1983, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 13/1983 si ricava che la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento solo degli estremi della relativa proposta di legge;

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016 nelle seguenti parti:

• in premessa:

- *“ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690”;*
- *CONSIDERATO CHE, dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per*

l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;

- DATO ATTO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;*
 - e, nel deliberato, la lettera d) *"di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 << Legge di stabilità regionale 2016 >>"*;
2. per l'effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n.96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta" ;
 3. di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?"
 - b. "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del Manco"
 4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
 5. di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
 6. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

7. di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.